

Comune di **SANTA MARGHERITA LIGURE**  
Provincia di **GENOVA**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE**

**AREA DELLA DIRIGENZA**

Tra il Comune di Santa Margherita Ligure  
e

La delegazione di parte sindacale aziendale e le rappresentanze delle organizzazioni e confederazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.

\* \* \*

In data 13 Novembre 2008, presso il Comune di Santa Margherita Ligure, tra la delegazione trattante di parte pubblica, nominata con deliberazione G.C. n. 318 del 20/09/2006, nelle persone dei Sigg.:

- MANFREDI Dr. Antonio - Presidente

ed i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali, nelle persone dei Sigg.

- ZIRTOLLO Dr.ssa Franca – D.I.R.E.L./D.I.R.C.O.M.
- GALLO Dr.ssa Luisa – C.G.I.L. – F.P. EE.LL. DIRIGENTI

si stipula e si conviene quanto segue:

**Articolo I**  
**Ambito di validità, decorrenza e durata**

Il presente contratto integrativo decentrato, formulato ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 22/02/2006 per l'area della Dirigenza, Comparto Regioni ed Enti Locali, integra e modifica il precedente sottoscritto in data 04/04/2001 e si applica ai Dirigenti assunti dal Comune di Santa Margherita Ligure; pertanto per gli istituti, per le parti e comunque per tutto quanto non diversamente regolamentato dal presente accordo, restano in vigore le disposizioni del citato accordo. In particolare vengono confermate le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2008 e conservano efficacia fino alla stipulazione di un nuovo C.C.D.I., così come previsto dall'art. 5, 4 comma del C.C.N.L. 23/12/1999.

Le parti convengono che, qualora il presente accordo definisca termini di pagamento per le diverse tipologie di retribuzione, il mancato rispetto delle date concordate comporta la decorrenza, a favore dei Dirigenti destinatari del pagamento, degli interessi legali a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine.

**Articolo 2**  
**Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato**

Le parti, anche a riconoscimento delle situazioni pregresse verificatesi dalla data di sottoscrizione dell'ultimo C.C.D.I., convengono che la realizzazione di nuovi servizi e i processi di riorganizzazione verificatisi a seguito dell'approvazione di variazioni della dotazione organica ( G.C. 340 del 19/11/2001; G.C.73 del 07/04/2003; G.C. 333 del 19/12/2003; G.C. 398 del 28/12/2004) abbiano determinato un ampliamento delle responsabilità della dirigenza, nonché un ampliamento delle competenze, per cui sussistono le condizioni per l'applicazione del terzo comma dell'art. 26 del vigente contratto nazionale.

Inoltre, indipendentemente dalle scelte organizzative e dalle nuove aree di intervento dell'Amministrazione, si è assistito all'attribuzione ex lege di nuove competenze (a titolo esemplificativo: demanio, U.R.P., S.U.A.P., tutela della salute pubblica, competenze in materia di extra-comunitari). Peraltro la Dirigenza si è fatta carico di un nuovo modo di interpretare il ruolo, mantenendosi disponibile nell'arco dell'intera giornata, nonché durante il periodo feriale, per le necessità che potessero sorgere durante i periodi di assenza dal posto di lavoro.

In seguito a valutazione del nucleo, la retribuzione può superare i limiti contrattuali ai sensi dell'art. 27, comma 5 del CCNL del 23/12/1999. In applicazione dell'art. 26, 3 comma si concorda in un incremento del 20% del fondo vigente al 01/01/2008 da destinare per il 60% al risultato e per il 40% alla posizione. Si richiama,

con l'occasione, la normativa contrattuale, che prescrive che la destinazione del fondo sia soggetta a contrattazione a cadenza annuale.

Eventuali economie sul fondo dell'anno di competenza vengono rinviate all'esercizio successivo. L'Amministrazione si riserva di ricontrattare la disposizione, relativamente alla destinazione dei risparmi sul fondo, alla luce di nuovi intervenuti chiarimenti in materia.

Eventuali futuri processi di riorganizzazione della struttura vedranno una propedeutica applicazione dell'art. 26 comma 3 citato.

In caso di affidamento di incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato, le relative indennità di posizione e risultato non gravano sul fondo di cui all'art. 26.

### **Articolo 3** **Retribuzione di posizione e di risultato**

Fermo restando quanto altro previsto nell'art. 11 del precedente C.C.D.I., si dà atto che i criteri per la definizione della posizione e del risultato trovano attuazione in un provvedimento della giunta comunale, sentiti tutti i Dirigenti.

### **Articolo 4** **Affidamento e revoca degli incarichi**

Il Sindaco, sentito il Segretario Generale ovvero il Direttore Generale, se nominato, affida con provvedimenti motivati gli incarichi dirigenziali, in rapporto alle esigenze organizzative dell'Ente.

I provvedimenti di affidamento degli incarichi costituiscono la conclusione di procedure oggettive e trasparenti basate sui seguenti principi generali:

- Preventiva individuazione per ogni posizione dirigenziale dei requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione, con distinzione tra requisiti essenziali e requisiti preferenziali; i requisiti così individuati costituiscono presupposto anche per l'affidamento di incarichi dirigenziali mediante procedure di mobilità o stipulazione di contratti a tempo determinato;
- Comunicazione ai Dirigenti a tempo indeterminato dell'Ente dei posti da ricoprire e dei requisiti richiesti al fine di consentire a ciascun Dirigente di formulare la propria candidatura;

Contestualmente al provvedimento di affidamento dell'incarico, si procede alla stipula del contratto individuale, all'interno del quale è fatto espresso riferimento all'atto di nomina.

La durata dell'incarico non potrà essere inferiore a 3 anni e superiore a 5 anni e non potrà comunque eccedere la durata del mandato elettorale del Sindaco. Ad ogni dirigente può essere affidato un solo incarico dirigenziale, il cui valore economico è quello stabilito dalle graduazioni adottate in base alle norme contrattuali vigenti; ogni diversa situazione costituisce patologia organizzativa.

Qualora in presenza di processi di riorganizzazione, al Dirigente sia conferito un nuovo incarico tra quelli previsti dall'ordinamento organizzativo dell'Ente, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, l'allineamento al nuovo importo della retribuzione di posizione avviene in un periodo di 3 anni, durante il quale, l'importo della retribuzione in godimento viene ridotto all'inizio di ogni anno del 33,33% della differenza fra le due posizioni.

La differenza retributiva viene immediatamente riacquisita al fondo per la retribuzione di posizione e risultato, mentre l'assegno ad personam grava per la quota di competenza annualmente sul bilancio.

Qualora particolari esigenze organizzative e/o di garanzia della continuità dei servizi rendano necessari l'affidamento ad interim di un ulteriore incarico ad un Dirigente, tale affidamento avviene con provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto dei criteri generali sovresposti.

Per il periodo di affidamento temporaneo dell'incarico ad interim il Dirigente usufruisce di una maggiorazione del risultato del 80% rispetto a quanto spettante per l'incarico originario.

Una verifica della pesatura della posizione può essere richiesta anche dal Dirigente, alla luce di situazioni od eventi dallo stesso ritenuti meritevoli di considerazione.

Le posizioni dirigenziali ricopribili fuori dotazione organica con Dirigenti con contratto a tempo determinato non possono superare il 5% delle posizioni dirigenziali e direttive complessivamente previste dalla struttura organizzativa.

La revoca degli incarichi può avvenire con provvedimento motivato del Sindaco solo in caso di valutazione negativa risultante da atto formale a conclusione di procedura di contestazione avviata nel corso del periodo cui la valutazione si riferisce e comunque, dopo l'espletamento di adeguato contraddittorio, con diritto all'assistenza delle OO.SS. e/o del legale di fiducia e conformemente al parere del Comitato dei Garanti.

Non costituiscono revoca degli incarichi:

- I provvedimenti di natura generale conseguenti ad atti di riorganizzazione e che si rivolgano alla generalità dei Dirigenti o ad una intera categoria di Dirigenti;
- L'anticipata sospensione dell'incarico in funzione della contestuale assegnazione ad altro incarico correlato ad una retribuzione di posizione almeno equivalente a quella precedentemente riconosciuta;

Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi sono oggetto di concertazione e sono applicate ai Dirigenti di ruolo, ai Dirigenti provenienti da procedure di mobilità, ai Dirigenti con contratto a tempo determinato.

I provvedimenti di affidamento e revoca degli incarichi sono oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.

#### **Articolo 5 Utenze RIF**

Si concorda che i telefoni cellulari in dotazione saranno accesi tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 19,00 (festività comprese). L'amministrazione riconosce per tale ampia reperibilità un monte ore di spesa di traffico telefonico a disposizione di ciascun Dirigente pari ad euro 100,00 mensili .

#### **Articolo 6 Disposizioni transitorie**

In riferimento a quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del C.C.N.L. del 14/05/2007 le parti concordano nel destinare le somme aggiuntive alla retribuzione di posizione.

\*\*\*\*\*